



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

**DECRETO DELEGATO 18 novembre 2020 n.203**

**Noi Capitani Reggenti  
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 17, comma 1, della Legge 9 novembre 2020 n.196;*

*Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.11 adottata nella seduta del 16 novembre 2020;*

*Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;*

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

## **RESIDENZA ORDINARIA PER LAVORATORI FRONTALIERI**

### **Art. 1**

*(Residenza ordinaria per lavoratori frontalieri)*

1. La residenza è concessa dall'Ufficiale di Stato Civile al lavoratore non iscritto alle liste di avviamento al lavoro in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) sia lavoratore frontaliero titolare di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso un operatore economico sammarinese;
  - b) abbia svolto attività lavorativa subordinata in maniera continuativa, ovvero con interruzioni complessivamente non superiori a giorni quindici lavorativi, negli ultimi quindici anni presso uno o più operatori economici sammarinesi. Ai fini del calcolo dei periodi di lavoro sono da computare anche eventuali periodi nei quali al lavoratore siano stati riconosciuti gli ammortizzatori sociali.
2. Il richiedente la residenza ai sensi del comma 1 può fare domanda di estensione della stessa ai famigliari, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.
3. La domanda di residenza ordinaria deve essere presentata nei mesi di novembre e dicembre di ogni anno presso l'Ufficio di Stato Civile. Le domande presentate al di fuori dei mesi indicati sono dichiarate irricevibili dall'Ufficio. Il numero massimo di residenze concesse in base al comma 1 è fissato in 20 unità annuali; concluso il periodo di presentazione delle domande, l'Ufficio di Stato Civile, entro il mese di gennaio, qualora le domande depositate nei termini suindicati, siano in numero superiore alle unità annuali, procede all'accertamento con l'ufficio competente del possesso dei requisiti disposti al comma 1 e sulla base delle risultanze pervenute, provvede alla compilazione di apposita graduatoria redatta sulla base della maggiore anzianità del requisito di cui al comma 1 lettera b) avviando le prime 20 domande risultanti dalla graduatoria medesima, al parere obbligatorio della Gendarmeria. Qualora più domande contengano il medesimo requisito di anzianità, l'Ufficio procede nella compilazione della graduatoria secondo l'ordine cronologico di presentazione. Di tali operazione viene redatto apposito verbale. Qualora le domande depositate

nei termini suindicati, sono in numero pari o inferiore alle unità annuali, vengono esaminate dall'Ufficio di Stato Civile, sempre nel successivo mese di gennaio, seguendo l'ordine cronologico di presentazione e sottoposte al parere obbligatorio della Gendarmeria ed agli accertamenti con l'ufficio competente del possesso dei requisiti disposti al comma 1.

4. In presenza delle circostanze previste al comma 1 e comma 2 dell'articolo 17 della Legge 28 giugno 2010 n.118 e successive modifiche, la valutazione di concessione di residenza è sottoposta alla decisione della Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione ed Immigrazione, Sicurezza e Ordine Pubblico, Informazione.

## **Art. 2**

### *(Presentazione della domanda)*

1. Per le domande finalizzate al rilascio della residenza ai sensi dell'articolo 1, devono essere versati presso lo Stato Civile euro 100,00 (cento/00) al momento della presentazione della domanda.

2. Il richiedente la residenza, lavoratore non iscritto alle liste di avviamento al lavoro ai sensi dell'articolo 1, comma 1, deve presentare all'Ufficiale di Stato Civile apposita domanda scritta allegando i seguenti documenti:

- certificato di nascita con paternità e maternità o copia integrale dell'atto di nascita;
- certificato di cittadinanza;
- certificato di matrimonio, di unione civile o di stato libero;
- certificato di residenza;
- certificato penale rilasciato dal Tribunale di San Marino e dalle Autorità competenti del Paese di residenza.

3. Il richiedente la residenza che intende fare domanda di estensione della stessa al coniuge non legalmente separato e per il quale non siano in corso le procedure di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili o annullamento del matrimonio o al compagno/a con cui ha un legame di unione civile deve presentare all'Ufficiale di Stato Civile apposita domanda scritta allegando i seguenti documenti:

- certificato di nascita con paternità e maternità o copia integrale dell'atto di nascita;
- certificato di cittadinanza;
- certificato di residenza;
- certificato di stato di famiglia;
- certificato penale e carichi pendenti rilasciati dal Tribunale di San Marino e dalle Autorità competenti del Paese di residenza;
- copia conforme dell'atto di matrimonio o unione civile ovvero estratto per riassunto dell'atto di matrimonio o unione civile;
- dichiarazione da richiedersi presso il Tribunale competente, che non siano in corso né concluse le procedure di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili o annullamento del matrimonio.

4. Il richiedente la residenza che intende fare domanda di estensione della stessa al figlio di età non superiore a 25 anni legittimo, naturale riconosciuto o adottivo, che risulti a suo carico, purché non sia coniugato, contraente unione civile o convivente more uxorio e, nel caso di minori, a condizione che l'altro genitore, qualora sia noto e in vita, abbia prestato il suo consenso ovvero tale consenso sia autorizzato dal provvedimento dell'autorità giudiziaria, deve presentare all'Ufficiale di Stato Civile apposita domanda scritta allegando i seguenti documenti:

- estratto per riassunto dell'atto di nascita con paternità e maternità o copia integrale dell'atto di nascita;
- certificato di cittadinanza;
- certificato di residenza;
- certificato di stato di famiglia;

- certificato penale e carichi pendenti rilasciati dal Tribunale di San Marino e dalle Autorità competenti del Paese di residenza;
  - certificato di stato libero;
  - dichiarazione che non sia convivente more uxorio e dichiarazione di risultanza a carico del genitore;
  - attestazione di disabilità redatta dal medico che ha in cura il beneficiario, verificata dai competenti uffici dell'ISS, nelle ipotesi di figlio legittimo, naturale riconosciuto o adottivo, che risulti a suo carico, qualora non sia in grado di provvedere al proprio sostentamento a causa di disabilità.
5. L'Ufficio di Stato Civile può chiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria al fine di verificare che il richiedente non conviva more uxorio e che risulti a carico del genitore straniero residente. Se il figlio è minorenne la richiesta deve essere presentata dal genitore all'Ufficiale di Stato Civile allegando i seguenti documenti:
- estratto per riassunto dell'atto di nascita con paternità e maternità o copia integrale conforme dell'atto di nascita;
  - certificato di cittadinanza;
  - dichiarazione con cui l'altro genitore presta il proprio consenso all'iscrizione nei Registri di Popolazione della Repubblica o autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria competente;
  - certificato penale rilasciato dal Tribunale di San Marino e dalle Autorità competenti del Paese di residenza.

**Art. 3**  
*(Abrogazioni)*

1. Il Decreto Delegato 11 dicembre 2018 n.154 è abrogato. Sono fatti salvi gli effetti ed atti conformemente compiuti durante la vigenza dello stesso.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 18 novembre 2020/1720 d.F.R.*

I CAPITANI REGGENTI  
*Alessandro Cardelli – Mirko Dolcini*

IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI  
*Elena Tonnini*